

INTESA

ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

tra

REGIONE TOSCANA

e

COMUNE DI VOLTERRA

Premesso che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) stabilisce che i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;

- l'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le regioni e gli enti locali possono prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, qualora vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

-l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), prevede che il Comune, per le finalità indicate dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004, d'intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa adottare deliberazioni volte a delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività individuate dal decreto stesso, se ritenute incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

- l'articolo 49, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), prevede che, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità, della qualità urbana e della sicurezza, può stabilire (...) specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio;

Considerato che:

- la Città di Volterra è conosciuta ed apprezzata a livello internazionale per il suo patrimonio storico, artistico-architettonico, culturale e paesaggistico-ambientale;

- la Città di Volterra, in particolare, conserva una notevole testimonianza della civiltà etrusca, oltre a rovine romane ed edifici medievali;

- la Città di Volterra, congiuntamente ad altre città etrusche, tra cui Orvieto e Perugia, intende avanzare tramite il progetto “Spur - Città etrusche” la candidatura Unesco, con la finalità di valorizzare il proprio straordinario patrimonio culturale;

- la Città di Volterra, è rappresentativa del concetto stesso di Spur, ovvero città etrusca, in grado di riassumerne tre elementi: il primo legato al sistema difensivo che si legge nelle città definite murate, caratterizzato da grande valenza paesaggistica; il secondo riferito alla religiosità nel particolare rapporto che gli Etruschi avevano con la divinità; il terzo, riguarda l’esperienza ingegneristica di cui gli etruschi furono maestri;

-le attività commerciali costituiscono elementi caratterizzanti di una città e interferiscono con l’identità della stessa facendo sì che l’immagine della città stessa venga identificata anche con i prodotti oggetto di vendita;

Preso atto che:

- l’UNESCO, oltre ad incoraggiare i Paesi Membri a proporre siti appartenenti al loro territorio nazionale per l’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale, li sprona altresì anche ad assicurare la protezione del loro patrimonio naturale e culturale attraverso politiche specifiche, servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;

- negli ultimi anni si sta evidenziando nelle città storiche il problema dello snaturamento dei luoghi a causa di un processo di clonazione che ne cancella gradualmente ogni segno di diversità, originalità, autenticità, dovuto in parte alla sostituzione delle attività commerciali del quotidiano con le attività rivolte essenzialmente a una domanda turistica soprattutto di tipo commerciale e artigianale alimentare;

- il centro storico di Volterra, delimitato dalla cinta muraria, ha raggiunto, sotto il profilo della presenza delle attività di tipo commerciale e artigianale alimentare, un livello di saturazione tale da mettere a rischio le caratteristiche identitarie della città, comprese quelle urbanistiche, architettoniche, ambientali e culturali;

- all’interno del centro storico, in un contesto già saturo stante le peculiarità dello stesso, dal 2014 ad oggi si sono registrati l’apertura di 6 nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ai quali si aggiunge l’apertura di una media di circa 4 esercizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari all’anno nei quali si può effettuare il consumo sul posto, oltre ad attività di tipo artigianale;

-con nota prot. n. 12084 del 19.07.2018 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno aveva sollecitato l’Amministrazione Comunale di Volterra per un

incontro in merito all'esercizio del commercio in aree di valore culturale, ai sensi del d.lgs. 42/2004;

- con Delibera di Giunta comunale n. 157 del 17.08.2018 "*Indirizzi per l'avvio di un percorso partecipativo ai sensi del D. Lgs. 222/2016 volto all'individuazione di azioni a tutela del centro storico di Volterra*" è stato avviato un percorso partecipativo con la Regione Toscana, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali e del turismo, le Associazioni di categoria del commercio, al fine di addivenire alla sottoscrizione di una intesa volta alla tutela dell'identità culturale e storico-architettonica del centro storico di Volterra, allo sviluppo di un tessuto commerciale coerente con il contesto nel quale si inserisce, nonché ad evitare uno sviluppo disordinato e squilibrato delle nuove aperture di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure previste dall'art. 1, comma 4 del d.lgs. 222/2016 interpellando preventivamente la competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, la quale con nota prot. 17629 del 07.11.2018 ha espresso parere favorevole alla necessità di introdurre un piano triennale di contenimento dell'insediamento di nuove attività commerciali e artigianali del settore alimentare all'interno del centro Storico di Volterra ed ha concesso il proprio assenso alla formulazione dell'intesa con la Regione Toscana;

- tra l'Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria del settore di riferimento si è svolto un confronto per condividere il piano di contenimento dell'apertura di nuove attività commerciali e artigianali del settore alimentare, per il triennio 2019-2021, all'interno del centro storico di Volterra;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti, consapevoli che le limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente urbano, convengono di acquisire, con il presente atto, la favorevole intesa ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.lgs. 222/2016, sulla decisioni di:

1) individuare, ai fini esclusivi del presente atto, quale area avente valore archeologico, storico, artistico - ai sensi l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - l'area del centro storico di Volterra delimitata dalle mura, come individuata dall'ordinanza sindacale n. 64/90 ;

2) sospendere, per un periodo di tre anni (2019-2021), all'interno del centro storico di Volterra delimitato dalla ztl l'insediamento , anche per trasferimento, di nuove attività di:

a) commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Il divieto riguarda anche i casi di variazione da settore non alimentare a quello alimentare e i casi di aggiunta del settore merceologico alimentare al settore merceologico non alimentare;

- b) somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma comprese le attività che rientrano nella categoria “home restaurant” o analoghe, fatte salve le sotto elencate eccezioni di cui al punto 4);
 - c) produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, a carattere artigianale/industriale compresa la panificazione;
 - d) vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo ai sensi degli artt. 74, comma 3 e 54, comma 3 della L.R. 62/2018;
- 3) consentire ai titolari di attività di cui al punto 2), già esistenti in centro storico alla data di sottoscrizione dell’intesa, di ampliare la superficie della attività non oltre il 50% della superficie già autorizzata;
- 4) consentire nel centro storico, previa acquisizione del titolo abilitativo previsto per legge, l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
- 4.1 negli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del d.lgs. 42/2004, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) dello stesso decreto, purché appartengano a soggetti pubblici e siano destinati alla pubblica fruizione;
 - 4.2 all'interno di librerie, teatri, cinema e musei, qualora la somministrazione abbia carattere accessorio rispetto all'attività principale;
 - 4.3 nelle mense aziendali e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione venga effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e degli ospiti della struttura;
 - 4.4 al domicilio del consumatore;
 - 4.5 senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, simili strutture di accoglienza e sostegno, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre;
 - 4.6 a carattere temporaneo, ai sensi dell’art 52 della L.R. 62/2018 in occasione di eventi/manifestazioni che si svolgono su area pubblica, oppure in occasione di eventi/manifestazioni in area privata;
 - 4.7 nelle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), esistenti alla data di sottoscrizione dell’intesa, che intendano estendere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande anche ai non alloggiati;
- 5) consentire alle attività di cui al punto 2), già esistenti all'interno del centro storico alla data di sottoscrizione dell’intesa, di trasferire la propria attività in unità immobiliari del centro già idonee sotto il profilo urbanistico per lo svolgimento delle proprie attività. Nel primo anno di efficacia dell’intesa, è consentito altresì alle attività di cui al punto 2), già esistenti all'interno del centro storico alla data di sottoscrizione dello stesso, di trasferire la propria attività anche in unità

immobiliari del centro rese, previa trasformazione urbanistica, idonee per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) ,b), e c) del precedente punto 2);

6) consentire il subingresso in attività di cui al punto 2), esistenti nel centro storico alla data di sottoscrizione della presente intesa;

7) intendere come attività esistenti anche quelle che abbiano effettuato un adempimento o avviato almeno un procedimento con l'amministrazione comunale, nei 180 giorni precedenti la sottoscrizione dell'intesa, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento, o in ogni caso l'insediamento sia previsto da procedure speciali. Si considerano esistenti anche quelle attività previste in bandi e avvisi pubblici del Comune di Volterra;

8) escludere dalla presente intesa tutte le attività economiche legittimate a seguito di aggiudicazione di bandi pubblici o promossi in collaborazione con la partnership pubblica, finalizzati allo sviluppo locale, alla innovazione di filiere e sistemi produttivi locali o alla commercializzazione di prodotti agricoli;

9) consentire, nelle ipotesi di cessazione delle attività di cui alla lettera a) ,b), e c) del precedente punto 2), iscritte nell'Albo degli esercizi storici ai sensi del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 2/04/2014, di avviare, nella stessa unità immobiliare, una nuova attività che mantenga la stessa categoria merceologica di quella cessata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Comune di Volterra

Regione Toscana